

RASSEGNA STAMPA



DEL 6 SETTEMBRE 2010

A CURA DEL DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO CISL FP SICILIA

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

PROGRAMMA INTEGRATO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 150/2009, NOTO COME RIFORMA DELLA PA.....4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI.....4

LANCIA PORTALE DEDICATO AI COMUNI PER GESTIRE LO STRADARIO4

TELEFONI SCHEDATI E CONTROLLATI IL GRANDE FRATELLO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE5

OPERATIVO SISTEMA CERTIFICATI MALATTIA ON LINE. ANCHE VIA TELEFONO5

FIRMA DIGITALE, DAL 3 SETTEMBRE IN VIGORE NUOVE REGOLE6

IL SOLE 24ORE

SANITÀ ETNICA PIÙ FEDERALISTA7

Regioni in ordine sparso sull'assistenza agli immigrati regolari e non - FONTE DI CONTRASTO/La tematica è sospesa tra la competenza esclusiva dello stato e quella concorrente a livello locale

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

SULLA TARSU LA DECISIONE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE.....8

LAVORI LEGGERI SENZA RELAZIONE9

Il professionista dovrà preparare soltanto una scheda molto articolata

LISTA DI INTERVENTI COMPLICATA DALLE ECCEZIONI.....10

LE CONDIZIONI/ Realizzazioni ammesse solo al di sotto di soglie prefissate o di determinate destinazioni d'uso

ESPROPRIO COMUNALE ANCHE PER I BENI TUTELATI.....11

Indispensabile però il nulla-osta da parte del ministero

IN CALABRIA IL PIANO CASA VA IN TANDEM CON LA SCIA12

OCCUPAZIONE ABUSIVA LA SEMPLICE UTILIZZAZIONE12

INCARICHI LIGHT CON LIMITI INCERTI.....13

La legge 122 impone di ridurre del 10% i compensi rispetto al 30 aprile 2010

IL CONTRIBUTO DEL SINDACO AZZERA GETTONI E INDENNITÀ.....14

I COMUNI EVITANO L'ACCONTO SUI PAGAMENTI CON BONIFICO15

AMBITO APPLICATIVO/La regola dovrebbe escludere gli enti esenti da imposizione diretta Tra questi rientrano anche consorzi e comunità montane

SWAP A GIUDIZIO SULLA FONDATEZZA DEL «VALORE NULLO»15

PIÙ IMPULSO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI16

ITALIA OGGI

PROCESSO AD ARMI PARI17

Il contenzioso amministrativo cambia registro. Con l'obiettivo di mettere i cittadini e le imprese sullo stesso piano della pubblica amministrazione

P.A. CON RIDOTTA DISCREZIONALITÀ18

MUTUI E AFFITTI, REGIONI AVANTI TUTTA.....18

Tra fondi e agevolazioni il capitolo casa diventa protagonista

DA TRAVET A GRAND COMMIS DI STATO20

Sui banchi della Scuola superiore per salire alla dirigenza

ISTITUTI AD HOC PER ENTI LOCALI, INTERNO ED ECONOMIA	20
CORSO-CONCORSO E 18 MESI DI STUDIO.....	21
IL MATTINO	
MOZZICONI E CHEWING GUM SPORCANO LE STRADE. E RIPULIRLE COSTA AI COMUNI	21

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Programma integrato di formazione e assistenza giuridico-amministrativa per l'applicazione del d.lgs 150/2009, noto come riforma della pa

Il D.Lgs.150/2009 attua una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti locali, intervenendo in materia di contrattazione collettiva, valutazione del personale, valorizzazione del merito, dirigenza pubblica e responsabilità disciplinare. Il rispetto dei tempi previsti dalla Riforma - molte delle novità introdotte dal decreto e le relative sanzioni saranno applicabili dal prossimo 1 gennaio 2011 - rendono necessario il tempestivo aggiornamento dei regolamenti locali, in particolare quello sull'organizzazione degli uffici e dei servizi nonché quelli riguardanti alcuni specifici settori, quali valutazione, accesso e disciplina. Tanto più che la recente Manovra Finanziaria (Decreto Legge n. 78/2010) non determina effetti sulla applicazione del provvedimento se non quelli limitati al trattamento economico derivante dalla applicazione delle fasce di merito per il livello più elevato e al rinnovo del nuovo contratto collettivo. Il servizio personalizzato promosso dal Consorzio Asmez di formazione e assistenza giuridico - amministrativa assiste i Comuni nelle varie fasi di adeguamento delle disposizioni regolamentari. Il programma integrato, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo BIANCO, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de "Il Sole 24Ore" presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2010.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 205 del 2 Settembre 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 23 luglio 2010. (Ordinanza n. 3894).

La Gazzetta ufficiale n. 180 del 4 Agosto 2010 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007.

NEWS ENTI LOCALI

POSTE

Lancia portale dedicato ai Comuni per gestire lo stradario

Poste Italiane lancia Stradecomuni, il nuovo portale web dedicato alle amministrazioni locali, con il quale i Comuni possono gestire lo stradario in modo semplice e veloce, grazie all'integrazione dei propri dati con quelli che Poste Italiane gestisce per le attività di recapito. A pochi mesi dalla partenza del censimento Istat, la pubblica amministrazione può disporre così della base dati di Poste Italiane, con oltre 950.000 strade e più di 15 milioni di numeri civici. Il portale web e' uno strumento on line di

supporto ai Comuni, pensato per facilitare l'aggiornamento dello stradario, dell'onomastica stradale e della numerazione civica, come previsto dalla normativa. Lo stradario elettronico messo a disposizione su poste.it e' raggiungibile dalla pagina "Postegov" dedicata ai servizi per la pubblica amministrazione ed e' organizzato e standardizzato per

permettere ai Comuni di lavorare sulla toponomastica con il dettaglio su unità abitative o esercizi commerciali presenti sul territorio. Attraverso il portale e' possibile effettuare il download di report in diversi formati o consultare in tempo reale in modalità interattiva le informazioni, grazie alle quali e' possibile standardizzare e tenere sempre allineati gli

indirizzi dei diversi archivi comunali con quelli dello Stradario Ufficiale di Poste Italiane. Tra le principali funzionalità del portale c'è la gestione dello stradario, con la possibilità di scaricare i dati relativi ad abitazioni, negozi, uffici per singola strada e numero civico, integrare le informazioni toponomastiche del Comune con altri dati di proprio inte-

resse sia testuali sia come file allegati, confrontare i nomi di strade presenti nel Comune rispetto a quelle presenti sul territorio nazionale registrate nel database di Poste Italiane. Con questo nuovo servizio, Poste Italiane amplia ulteriormente la gamma di soluzioni dedicate alla pubblica amministrazione.

NEWS ENTI LOCALI

EMILIA ROMAGNA

Telefoni schedati e controllati

il Grande fratello nella pubblica amministrazione

Si potrà conoscere il numero di chiamate effettuate, le fasce orarie di maggior traffico telefonico, quando si sta avvicinando la soglia di spesa massima consentita per ogni apparecchio. Insomma, si potrà avere il quadro completo dell'utilizzo e della spesa di tutti i telefoni fissi e mobili delle pubbliche amministrazioni della regione: viale Aldo Moro, attraverso Intercent (la centrale di acquisti telematici della Regione) apre un bando per "l'affidamento del servizio di verifica e controllo del traffico telefonico mobile e fisso". Saranno poi le singole amministrazioni a decidere se aderire o meno a questo sistema. Lo scopo è

quello di "razionalizzare" la spesa per le telefonate, anche se, come precisa Anna Fiorenza - direttrice di Intercent - "non ci sono costi fuori controllo". Monitorare i consumi e i tetti di spesa per i telefoni: questo consentirà il servizio. La base d'asta è di 995mila euro, ma vincerà chi farà l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le società interessate hanno tempo fino al 27 settembre per partecipare. Dovranno fornire una serie di servizi: l'anagrafica di chi utilizza il telefonino, la verifica delle telefonate e il controllo della spesa. **L'anagrafica.** La pubblica amministrazione che aderirà al servizio riceverà una sorta di "carta d'identità"

dell'utilizzatore: dove lavora, a che profilo tariffario è legato, la soglia di traffico consumato se si tratta di un telefonino ricaricabile. Questo permetterà di avere sempre sotto controllo la gestione degli apparecchi della pubblica amministrazione. **La verifica delle chiamate.** Resterà anche nero su bianco, sempre a richiesta delle pubbliche amministrazioni, la quantità di chiamate effettuate e verso quali numeri. Questi dati andranno a comporre un'analisi statistica del traffico e del consumo. **Il controllo del budget.** Se verrà fornito un tetto massimo di spesa per ogni apparecchio, mobile o fisso, il servizio potrà segnalare quando l'utilizza-

tore si sta avvicinando a quella soglia, attraverso un allarme elettronico. **La classifica.** Tutti i dati che il servizio di schedatura raccoglierà confluiranno in una classifica che riporterà il numero di chiamate, il costo, la durata, le fasce orarie più utilizzate, e ogni dipendente riceverà un punteggio, da zero a tre. **La privacy.** Solo l'amministrazione pubblica conoscerà questi dati nella loro interezza; i singoli dipendenti avranno accesso solo ad alcune informazioni. E' premura della Regione rispettare le norme di sicurezza e di tutela della privacy.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Operativo sistema certificati malattia on line. Anche via telefono

Con l'entrata in funzione del servizio per la trasmissione dei certificati di malattia via telefono, e' stato completato

il pacchetto dei servizi a disposizione dei medici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia. Lo annuncia il Ministero della

Pubblica Amministrazione precisando che "sono stati risolti tutti i motivi che hanno rallentato nella fase iniziale l'utilizzo del nuovo

sistema". E spiegando che "i medici possono infatti effettuare l'invio dei certificati all'INPS (ma anche l'annullamento o la rettifica dei

certificati già inviati) utilizzando una semplice pagina web oppure i propri sistemi software. Inoltre, grazie al canale telefonico raggiungibile al numero verde 800 013 577, possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, così da superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a Internet. Grazie al nuovo sistema, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) possono inoltre visualizzare le attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti, sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richieden-

done all'INPS l'invio alla propria casella di Posta elettronica certificata". "A tutti i lavoratori dipendenti, invece, - spiega ancora il ministero - il nuovo sistema web consente di prendere visione dei propri attestati di malattia accedendo semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato. E' stato inoltre superato il problema dell'abilitazione dei medici al nuovo sistema. Nella media, circa il 75% dei medici di famiglia risulta abilitato, sia tramite apposite credenziali di accesso (PIN) rese disponibili dal MEF (e che il medico deve ritirare presso la propria azienda sanita-

ria di riferimento), sia tramite le Carte nazionale dei servizi (CNS) rese disponibili dalle regioni, come nel caso della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana". "La piena operatività del nuovo sistema - aggiunge il dicastero - e' riscontrabile anche dal veloce incremento del numero di certificati inviati in modalità telematica negli ultimi giorni. A oggi, risultano inviati complessivamente 269.877 certificati, così distribuiti a livello regionale: Lombardia (17.3790 certificati trasmessi), Piemonte (5.187), Valle d'Aosta (1.780), Provincia di Bolzano (9.785), Provin-

cia di Trento (2.615), Veneto (14.863), Liguria (2.465), Emilia Romagna (1.818), Toscana (2.794), Umbria (775), Marche (17.057), Lazio (7.084), Abruzzo (6.664), Molise (99), Campania (13.165), Puglia (697), Basilicata (3.344), Calabria (3.247), Sicilia (1.443), Sardegna (1.205). Nella sola ultima settimana si e' registrato un incremento di circa il 17%. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 2009 e dalla circolare Brunetta n.1 dell'11 marzo 2010, la trasmissione telematica del certificato di malattia e' obbligatoria dal 19 giugno 2010.

NEWS ENTI LOCALI

INNOVAZIONE

Firma digitale, dal 3 settembre in vigore nuove regole

I certificatori accreditati, da oggi, dovranno attenersi alle nuove regole imposte dalla delibera CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi DigitPA) sulla firma digitale. Tali enti, definiti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), dovranno pertanto aggiornare tutte le smart card tramite Internet e, in alcuni casi, sostituirle fisicamente. La delibera è volta a definire

l'utilizzo di nuovi algoritmi matematici e nuovi formati dei dati, per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle firme digitali. A dover subire l'aggiornamento saranno i software contenuti all'interno delle smart card e quelli di gestione dei dispositivi di lettura, per cui, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente scaricare da Internet i driver della propria tessera e i relativi programmi di gestione firma. Per quanto riguarda invece i supporti il cui nume-

ro seriale (riportato sulla stessa carta) inizia con la cifra 1202, non abilitati all'aggiornamento online, i possessori dovranno rivolgersi all'ufficio di registrazione presso la CCAA di pertinenza per richiedere un nuovo dispositivo (BK o Smart Card) alle condizioni e tariffe in vigore. La sostituzione potrà essere effettuata, in base alle modifiche introdotte alla deliberazione CNIPA dalla Det. n. 69/2010, entro il 30 giugno 2011, mentre la sostituzione

dei relativi programmi di firma dei documenti - anch'essi da aggiornare in ogni caso - dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010. Utilizzando il programma di verifica di "Info-cert", sarà possibile sapere se il software rispetta la nuova o la vecchia normativa. Il mancato adeguamento comporterà la non validità legale dei documenti e la non conformità degli stessi.

IL SOLE 24ORE — pag.11

Politiche locali. La mappa che emerge da uno studio promosso dal ministero della Salute con la Caritas

Sanità etnica più federalista

Regioni in ordine sparso sull'assistenza agli immigrati regolari e non - FONTE DI CONTRASTO/La tematica è sospesa tra la competenza esclusiva dello stato e quella concorrente a livello locale

Regioni in ordine sparso sull'assistenza sanitaria agli immigrati. E variegata, infatti, la cartina delle politiche adottate che emerge dallo studio «Migrazione e salute» (promosso e finanziato dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto superiore di sanità). Nello specifico, il focus sulle azioni locali è stato seguito dall'Osservatorio per l'assistenza sanitaria agli stranieri della Caritas romana. Sette i parametri monitorati: le linee guida dell'offerta sanitaria, la presenza o meno di osservatori, gli interventi di prevenzione rivolti esclusivamente agli immigrati, la formazione degli operatori, l'uso di strumenti di mediazione culturale, l'assistenza a comunitari e irregolari. Parametri riassunti in un indice che mette a confronto quanto finora realizzato. Ebbene, la Puglia è l'unica regione con un eccellente impatto delle politiche sanitarie sugli immigrati. La Calabria, al contrario, rimane in coda, non avendo ancora avviato un'azione organica nella normativa. Nel mezzo si collocano le altre regioni. Come la Sardegna che ha una buona normativa ma forti carenze nell'applicazione. O il Veneto che spicca per gli strumenti di analisi dei bisogni. «Abbiamo analizzato gli atti formali, ovvero leggi, direttive, circolari emanati negli ultimi 15anni - spiega Salvatore Geraci, responsabile dell'area sanitaria della Caritas di Roma -. Il risultato della ricerca fa riferimento alla capacità di formalizzare la politica locale in atti normativi. Non è detto che tutto ciò che è scritto venga applicato. È anche vero che è molto più difficile avere azioni efficaci con un vuoto normativo». La Puglia prevale proprio nell'impegno legislativo. «La regione - spiega Geraci - ha saputo individuare le scelte strategiche migliori per la popolazione immigrata, regolare e non». Oltre ad aver istituito l'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo, ha specificato le condizioni di diritto all'assistenza per tutti: immigrati regolarmente soggiornanti e familiari a carico iscritti al Servizio sanitario regionale (Ssr), regolari che possono scegliere tra il Ssr o una politica sanitaria valida sul territorio nazionale, stranieri detenuti iscritti o meno al Ssr, cittadini temporaneamente presenti non in regola con il permesso di soggiorno, comunitari privi dei requisiti per l'iscrizione al Ssr. «Un buon lavoro lo stanno

facendo molte regioni, dal Lazio alla Toscana, dal Piemonte alla Liguria», sottolinea Geraci. Quest'ultima assicura ai minori stranieri in affidamento temporaneo per le vacanze terapeutiche l'iscrizione al Ssr per la durata del loro permesso di soggiorno (schede sotto). La tematica "salute e immigrazione" è sospesa tra la legislazione esclusiva dello stato (in tema di immigrazione) e quella concorrente delle regioni (in tema di attuazione della tutela della salute). E questo nel tempo ha creato contrasti. Il testo unico sull'immigrazione prevede che tutti gli stranieri legalmente presenti in Italia siano iscritti al Ssn, anche nel periodo di rinnovo del permesso di soggiorno e che i clandestini ricevano le cure essenziali attraverso l'utilizzo di un codice regionale Stp (straniero temporaneamente presente). Ma sono le regioni che devono individuare le modalità opportune per garantire l'accesso alle prestazioni. E può accadere che iniziative legislative locali in favore degli immigrati vengano bloccate o messe in discussione dal governo centrale. Così è successo proprio alla legge sull'immigrazione pugliese, la n. 32/2009, impugnata dal consiglio dei ministri

davanti alla Corte costituzionale per essere andata oltre la competenza regionale, anche per la presenza di disposizioni a favore degli irregolari. Stessa sorte era toccata alle disposizioni in materia di Marche, Emilia Romagna e Toscana. Per quest'ultima regione è di recente arrivato il via libera della Consulta, che con la sentenza 269 del 7 luglio 2010, ne ha "promosso" la legge 29/2009, in particolare nel punto in cui «provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria». Nella stessa data di cinque anni fa la Corte costituzionale respingeva, con identiche motivazioni, il ricorso del governo sulla legittimità della legge 5/2004 dell'Emilia Romagna. Nessuna pronuncia, invece, sulla normativa delle Marche: è stata la stessa regione, con una legge successiva, la 28/2009 ad abrogare le disposizioni della legge 13/2009 censurate dal governo che il 1° febbraio scorso ha così rinunciato all'impugnazione.

Francesca Maffini

LE INIZIATIVE LEGISLATIVE

ABRUZZO

Nel piano sanitario regionale 2008-2010, per facilitare l'accesso alle cure, sono previste schede anamnestiche bilingui per le principali comunità straniere presenti sul territorio. Inoltre, viene utilizzata l'opera di mediatori culturali per agevolare la comunicazione con gli operatori.

BASILICATA

La regione ogni anno approva i «programmi di assistenza sanitaria in favore di bambini e adolescenti provenienti da paesi extracomunitari» realizzati dall'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e dal Crob (centro di riferimento oncologico della Basilicata) di Rionero in Vulture.

CAMPANIA

Nel marzo del 2010 è stato stipulato un accordo con l'Inmp – vale a dire l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie di povertà – coinvolgendo le aziende sanitarie campane.

EMILIA ROMAGNA

Nel piano sociale e sanitario 2008-2010 grande rilevanza è data alla prevenzione delle malattie infettive per i soggetti più deboli. Un'iniziativa portata avanti a livello regionale è quella degli «Spazi per donne immigrate e i loro bambini».

LAZIO

Il piano sanitario indica come indispensabile il coinvolgimento dei cittadini stranieri nella pianificazione delle attività sanitarie, attraverso «Consulte per una salute interculturale». Lo stesso piano fa anche riferimento a «mappe di fruibilità» con informazioni dettagliate sulla dislocazione territoriale delle varie strutture.

LIGURIA

La regione assicura ai minori stranieri in affidamento temporaneo per le vacanze terapeutiche l'iscrizione al servizio sanitario regionale, che "copre" i ragazzi per tutta la durata del loro permesso di soggiorno.

LOMBARDIA

Per l'assistenza agli irregolari la regione ha previsto il solo ricorso al pronto soccorso per gli Stp (sigla che sta per «straniero temporaneamente presente»). La circolare del 3 febbraio 2009 prende atto della mancanza normativa e invita le aziende sanitarie a pensare di realizzare progetti sperimentali di assistenza agli irregolari. Il punto debole resta la mancanza di disponibilità finanziarie.

MARCHE

Nel 2006 è stato avviato il progetto «Promozione della salute materno-infantile della popolazione immigrata nella regione Marche» che utilizza un video di educazione sanitaria plurilingue dal titolo «Per la vostra salute donne del mondo. Il filmato viene proiettato all'interno dei punti nascita e i principali consultori familiari.

MOLISE

Al termine del 2009 l'azienda sanitaria regionale del Molise ha avuto il compito di attuare, in via sperimentale per due anni, gli ambulatori di medicina generale per Stp (stranieri temporaneamente presenti), rifugiati e richiedenti asilo, con procedure che semplifichino gli ostacoli burocratici esistenti.

PIEMONTE

La regione riconosce agli stranieri temporaneamente presenti, domiciliati nel territorio piemontese e registrati presso i centri Isi (Centri informazione salute immigrati) la possibilità di usare il servizio di trasporto sanitario per la terapia dialitica, l'ossigenoterapia domiciliare e l'assistenza per malattie terminali.

PUGLIA

Tutti i cittadini stranieri, regolari o meno, hanno diritto alle cure sanitarie. In particolare, la legge impugnata dal governo specifica che per i minori provenienti da paesi nei quali non sono accessibili le competenze mediche e con i quali non ci siano accordi di reciprocità sull'assistenza sanitaria, il Ssr (Servizio sanitario regionale) è autorizzato all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione.

SICILIA

All'inizio del 2010 la regione ha firmato un protocollo di accordo con i Lions siciliani sulle linee guida nella «cooperazione euro mediterranea sui migranti». Per favorire l'integrazione dei migranti e la tutela della salute delle donne e dei minori, inoltre, verrà costituito un Centro di osservazione umanitario sui migranti che avrà sede a Pantelleria.

TOSCANA

Nel piano sanitario 2008-2010 un focus di attenzione è dedicato alla salute delle donne immigrate e dei loro bambini: in particolare, per migliorare l'accesso ai servizi di assistenza alla gravidanza, al parto e al post parto. Si vuole aumentare l'offerta dei consultori soprattutto per coloro che si trovano in precarie condizioni di lavoro.

UMBRIA

Da circa cinque anni è stato attivato il «Centro internazionale per la realizzazione di un servizio a rete di mediazione culturale nelle aziende sanitarie»; gli obiettivi sono quelli di sostenere gli operatori, fungere da osservatorio sul fenomeno migratorio, coordinare a livello regionale tutti i servizi socio-sanitari.

VENETO

La regione ha prodotto negli anni parecchi atti normativi. Tra gli altri, la nota regionale del 27 febbraio 2007 che stabilisce che per i familiari a carico di cittadini extracomunitari iscritti al Servizio sanitario nazionale l'iscrizione senza contributo deve essere mantenuta quando al compimento del diciottesimo anno ottengono un permesso di soggiorno per studio.

IL SOLE 24 ORE NORME E TRIBUTI – pag.5

Cassazione. Anche in materia di aliquote

Sulla Tarsu la decisione spetta al consiglio comunale

Per la variazione della Tarsu è competente esclusivamente il Consiglio comunale. A ribadirlo la Cassazione, con la sentenza n. 14376/2010 che, quindi, ha negato l'ipotesi di un analogo potere in capo alla giunta. Nel caso in esame, l'ente comunale ha contestato il giudizio di condanna delle Commissioni di merito, deducendo la violazione e la falsa applicazione della legge n. 142 del 1990, articolo 32, soste-

nendo che tale norma debba essere interpretata nel senso che la giunta municipale sia legittimata a determinare o modificare le aliquote Tarsu. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n.142, di riforma del sistema delle autonomie locali, l'articolo 32 lettera g) demandava alla competenza dei consigli comunali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con conseguente esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo. Il ragionamento della Corte è lineare: considerato che la norma in questione attribuisce al

Consiglio la competenza a deliberare in ordine all'istituzione del tributo e delle tariffe da applicare, è solo logico concludere che la medesima competenza sia esclusiva anche quando tali tariffe debbano essere modificate, trattandosi di una decisione ex novo sul quanto dovuto. È, pertanto, illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, e va disapplicata dal giudice tributario ai sensi del Dlgs n. 546/92, articolo 7, comma 5 con conseguenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe Tarsu emanata sotto la vigenza della legge n.142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impugnato

dall'interessato (in tal senso anche Cassazione n.17524 del 2009 e n.21310 del 2004). Il Comune appellante aveva eccepito anche un difetto di motivazione da parte dei giudici di secondo grado che, stando al parere dell'ente locale, non avevano fatto altro che recepire acriticamente i precedenti giurisprudenziali fissati dalla Cassazione, senza procedere ad un'analisi dettagliata del caso concreto. Anche su questa eccezione i giudici hanno concluso che non sussiste il dedotto difetto di motivazione, ribadendo, in sostanza, che il giudice del merito, mentre è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la sua decisio-

ne, non è obbligato a prendere in esame e a disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti. È sufficiente che abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata (nel caso affrontato, la Ctr aveva espressamente additato l'illegittimità dell'atto impositivo per incompetenza dell'organo adottante la tariffa), così che siano confutati per implicito quelli non accolti o non menzionati e risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati.

Alessandro Sacrestano

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9

Paesaggio. Al via da giovedì lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di opere nelle aree vincolate

Lavori leggeri senza relazione

Il professionista dovrà preparare soltanto una scheda molto articolata

Da giovedì nelle regioni a statuto ordinario diventerà operativo il regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche "semplificate", il Dpr 139/2010. Novità in cui sono riposte molte aspettative di snellimento e accelerazione delle procedure. In realtà, l'elemento vero di semplificazione è la riduzione del termine massimo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i 39 interventi di lieve entità indicati nell'allegato al Dpr: 60 giorni invece dei 105 delle autorizzazioni ordinarie (120 in caso di conferenza di servizi). A questa pri-

ma semplificazione se ne aggiunge una seconda, egualmente interessante: l'autorizzazione snella è immediatamente efficace, mentre quella ordinaria lo diventa 30 giorni dopo il rilascio. Anche le nuove procedure qualificano il parere della soprintendenza - che è necessario richiedere per tutti gli interventi in aree vincolate, indipendentemente dal fatto che siano o no di "lieve entità" - come vincolante ma non obbligatorio. Ovvero, una volta che il soprintendente si pronuncia, l'amministrazione comunale (o comunque quella competente in materia paesaggisti-

ca) deve emanare un provvedimento finale conforme a quanto affermato dalla soprintendenza; se, però, il parere non viene espresso, l'amministrazione è libera di concludere il procedimento. Anzi, l'amministrazione deve concludere il procedimento senza aspettare il parere della soprintendenza. Senza dubbio, i ritardi ci saranno egualmente, perché le norme sulla durata dei procedimenti sono come gli orari dei treni e non bastano da sole a garantire il rispetto dei tempi. A meno che non si agisca anche sull'organizzazione degli uffici e sull'atteggiamento culturale nei

confronti del paesaggio. In questo senso, il regolamento di semplificazione non offre rimedi molto veloci ed efficaci, perché si limita a richiamare la legge 241/1990, la quale, contro il silenzio delle amministrazioni, prevede il ricorso alla giustizia amministrativa e il risarcimento del danno. Si può, poi, dubitare che i professionisti considereranno un apprezzabile alleggerimento del proprio lavoro l'obbligo (perché tale diventa) di allegare alla domanda di autorizzazione la "scheda" cosiddetta semplificata richiamata dal Dpr 139 e già contenuta nel Dpcm 12 di-

cembre 2005. È vero che la scheda, correttamente compilata in tutte le parti, sostituisce la relazione paesaggistica, ma è anche vero che essa richiede un insieme di dati e valutazioni che presuppongono una "consapevolezza" paesaggistica allo stato dei fatti notevole. La scheda, inoltre, non solleva i professionisti dall'obbligo di presentare, a corredo della domanda, la documentazione fotografica e, naturalmente, il progetto. Più precisamente, un progetto che deve essere "paesaggistico", cioè attento all'inserimento delle opere nel contesto e che rappresenti in particolare, come dice la

scheda stessa, «dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera», ovvero gli elementi essenziali per la valutazione di compatibilità. La semplificazione prevede inoltre (in contraddizione con l'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio) che la domanda di autorizzazione semplificata sia accompagnata obbligatoriamente dall'attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Sul punto, il regolamento - antecedente alla legge 122/2010 che ha introdotto la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) - distingue però gli interventi

soggetti a denuncia di inizio dell'attività, per i quali la conformità è asseverata dal professionista, da quelli soggetti a permesso di costruire, per i quali la conformità è verificata d'ufficio dal comune o, se l'amministrazione competente in materia paesaggistica è diversa dal comune, è dichiarata da un'apposita attestazione del comune da acquisire e allegare alla domanda. Il meccanismo è farraginoso, ma forse l'introduzione della Scia in luogo della Dia lo ha inconsapevolmente semplificato, rendendo sufficiente, in tutti i casi, l'asseverazione del professionista. D'altra parte, una lettura che escl-

desse l'utilizzo della Scia per i soli profili edilizi in presenza di vincoli paesaggistici (e fermo restando che la Scia non può sostituire l'autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, e non può produrre effetti fino al rilascio dell'autorizzazione semplificata o prima che siano trascorsi 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ordinaria) sarebbe in stridente collisione con le esigenze di semplificazione, perché, senza alcun motivo, ricondurrebbe al permesso di costruire tutti gli interventi da realizzare negli ambiti vincolati.

Mauro Cavicchini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI — pag.9

I progetti. Nel segno della lieve entità

Lista di interventi complicata dalle eccezioni

LE CONDIZIONI/ Realizzazioni ammesse solo al di sotto di soglie prefissate o di determinate destinazioni d'uso

L'autorizzazione paesaggistica semplificata scatta solo se l'intervento rientra tra i 39 contenuti nell'elenco allegato al Dpr 139/2010. Si tratta di interventi disparati: piccoli ampliamenti; demolizioni e ricostruzioni a parità di volume e di sagoma; opere riguardanti i prospetti e le coperture degli edifici; realizzazione o modifica di box pertinenziali; opere riguardanti le aree pertinenziali; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici. Non basta, però, scorrere l'elenco, perché in diversi casi sono indicate condizioni di cui è necessario tenere conto. La domanda di autorizzazione paesaggistica per un intervento che, pur compreso nell'elenco, non rispetta le condizioni previste, costringe, infatti, l'am-

ministrazione a "passare" alla procedura ordinaria e a chiedere di integrare la documentazione. Per moltissimi interventi elencati l'iter semplificato è escluso quando la tutela paesaggistica deriva da un provvedimento di vincolo specifico e puntuale, e non da un vincolo soltanto "tipologico" (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio: sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza, ecc). Per gli interventi di ampliamento, l'iter semplificato è inoltre escluso nei centri storici: zone A o equivalenti. Per gran parte degli interventi, inoltre, l'autorizzazione se-

mplicata è ammessa soltanto al di sotto di soglie prefissate: gli ampliamenti fino al 10% della volumetria originaria e al di sotto di 100 metri cubi (e non gli ampliamenti successivi); le autorimesse al di sotto di 50 metri cubi (ma non le successive modifiche); le tettoie, i porticati, i chioschi e i manufatti simili aperti su più lati al di sotto di 30 metri quadrati; i manufatti accessori e i volumi tecnici al di sotto di 10 metri cubi; gli accessi pedonali e carrabili con larghezza non superiore a 4 metri; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari con superficie inferiore a 18 metri quadrati; le parabole satellitari condominiali e gli impianti centralizzati di condizionamento con superficie non superiore a un metro quadro e volume non supe-

riore a un metro cubo (nessuna limitazione, invece, per gli analoghi impianti singoli); i pannelli solari, termici e fotovoltaici al di sotto di 25 metri quadrati; i ricoveri per attrezzi agricoli al di sotto di 10 metri quadrati. Infine, per qualche intervento l'iter semplificato è ammesso soltanto in presenza di determinate destinazioni d'uso: ad esempio, le tende solari per le attività commerciali e i pubblici esercizi, non per la residenza. Non è facile capire se un'unica domanda di autorizzazione semplificata possa essere presentata anche per realizzare contemporaneamente due o più interventi dell'elenco. Il regolamento non dice nulla al proposito, ma è evidente che un'eventuale richiesta dell'amministrazione competente di pre-

sentare più domande semplificate o, addirittura, una domanda ordinaria costituirebbe un aggravamento dei procedimenti non previsto dalle norme. In ogni caso,

anche per un'unica domanda semplificata riferita a più interventi, la compatibilità paesaggistica viene valutata e riguarderà, ovviamente, l'insieme degli interventi. È

auspicabile che l'esperienza porti in breve tempo, con la procedura indicata dal Dpr 139, a modificare l'elenco dell'allegato, togliendo di mezzo quelle restrizioni e

condizioni di cui è assai difficile comprendere la logica.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

Consiglio di Stato. Il vincolo non fa venire meno il potere dell'ente locale

Esproprio comunale anche per i beni tutelati

Indispensabile però il nulla-osta da parte del ministero

Anche un bene tutelato può essere espropriato dall'amministrazione comunale, dopo aver acquisito il nulla osta da parte della soprintendenza competente. È questo l'innovativo principio affermato dalla VI sezione del Consiglio di Stato (27 luglio 2010, n. 4890), nel respingere l'appello proposto dai proprietari di un palazzo storico, che – in primo grado – avevano impugnato un decreto di occupazione d'urgenza del giardino antistante l'edificio, anch'esso vincolato. Il provvedimento era stato emesso da un comune per la realizzazione sul giardino di una pubblica piazza e a sostegno dell'impugnativa gli interessati avevano contestato, tra l'altro, l'incompetenza del comune a procedere all'esproprio, stante la presenza di un vincolo storico-artistico sull'intero complesso immobiliare. I giudici di Palazzo Spada, nel confermare la sentenza di primo grado (Tar Campania-Salerno, I sezione n. 258/2005), hanno evidenziato come i poteri espropriativi attribuiti al ministero per i Beni e le attività culturali, prima dal Testo unico n. 490/1999 (articoli 91 e seguenti) e oggi dal Dlgs 42/2004 (articoli

95 e seguenti), perseguono una finalità ben specifica: il miglioramento delle condizioni del bene tutelato e la sua più ampia fruibilità da parte della collettività. Il che corrisponde, quindi, a una causa di pubblica utilità tipica e del tutto differente rispetto a quella della realizzazione dell'opera pubblica che l'amministrazione comunale voleva eseguire, rispetto alla quale l'amministrazione centrale risultava del tutto estranea. Di conseguenza, l'assoggettamento di un bene privato a un vincolo storico artistico non fa di per sé venire meno gli ordinari poteri ablatori di un comune, che potranno essere esercitati nel rispetto delle finalità di tutela – finalità che, è bene sottolinearlo, costituiscono soltanto dei parametri in relazione ai quali va valutato l'impatto dell'intervento costruttivo che si intende attuare a seguito dell'esproprio. **Giunta competente.** Nel caso esaminato dalla sentenza, il Consiglio di Stato, richiamando precedenti orientamenti (sentenza n. 3067 del 2001) coglie anche l'occasione per affermare la competenza della giunta municipale nell'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica, rilevando

come questo non avesse comportato alcuna variante allo strumento urbanistico generale, per cui doveva escludersi che la materia rientrasse nelle attribuzioni del consiglio comunale, così come delineate dall'articolo 42 del Dlgs n. 267/2000, bensì in quelle di tipo generale e residuale spettanti all'organo esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del medesimo decreto. **Tre ipotesi di «ablazione».** È utile ricostruire, a questo punto, la disciplina dell'esproprio di beni culturali appartenenti a privati, introdotta nel nostro ordinamento già dalla legge n. 2359/1865 (articolo 83) e poi dalla legge n. 1089/1939 (articolo 54) e è finalizzata a evitare il deperimento del bene tutelato per scarsa o inadeguata conservazione da parte dei proprietari. La successiva evoluzione legislativa, largamente trasfusa nel Testo unico n. 490/1999, ha ampliato l'ambito dei beni espropriabili, introducendo anche quelli mobili, e i casi in cui era possibile ricorrere alla procedura ablatoria. Attualmente il Codice dei beni culturali, approvato col Dlgs n. 42/2004, contempla tre ipotesi di esproprio per pubblica utilità da parte del

Ministero. La prima, delineata dall'articolo 95, consente l'espropriazione di beni culturali, sia immobili che mobili, quando ciò risulti indispensabile per «migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi». In questa eventualità il Ministero può procedere direttamente all'esproprio, oppure autorizzare regioni e altri enti pubblici territoriali o altri enti ed istituti pubblici che ne abbiano fatto richiesta, ovvero disporre l'espropriazione in favore di persone giuridiche private senza fini di lucro. Il secondo caso, disciplinato dall'articolo 96, è quello dell'espropriazione per fini strumentali di edifici e aree non vincolate, ma poste in ambito contiguo al bene tutelato, e si giustifica con la necessità di «isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso». Infine l'articolo 97 ammette il ricorso all'espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche e scavi, o interventi di interesse archeologico.

Donato Antonucci

I PUNTI CHIAVE

1 Il potere di espropriazione attribuito al ministero per i Beni culturali persegue la finalità del miglioramento delle condizioni del bene tutelato e la sua più ampia fruibilità da parte della collettività. Una finalità specifica e diversa da quella che potrebbe voler realizzare un'amministrazione comunale con la realizzazione di un'opera pubblica.

2 L'assoggettamento di un bene privato a un vincolo storico artistico non fa di per sé venire meno gli ordinari poteri di esproprio di un Comune

3 Per l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica è competente la giunta, dal momento che il progetto non comporta alcuna variante allo strumento urbanistico generale

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

Edilizia. Operativa da ottobre la legge regionale

In Calabria il piano casa va in tandem con la Scia

Il semaforo verde per chi vuole ingrandire o ricostruire un immobile, con un bonus di cubatura, in Calabria scatterà a metà ottobre, non appena saranno scaduti i 60 giorni concessi ai comuni per limitare l'applicazione delle misure straordinarie sul proprio territorio. La legge regionale n. 21/2010, approvata il 4 di agosto dal consiglio per recepire l'intesa Stato-regioni sul piano casa, è stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 1 al Bur n. 15 del 16 agosto scorso, ed è entrata in vigore, con procedura di urgenza, il giorno successivo alla data di uscita del Bur. Per i prossimi due anni sarà così consentito mettere mano, in deroga alle norme fissate dai piani regolatori, al patrimonio edilizio esistente. Una possibilità che, in Calabria, riguarda i soli immobili a prevalente uso abitativo (almeno al 70%), ma che potrà essere applicata non solo alle case mono o bifamiliari e alle villette a schiera, ma anche ai condomini. A patto, naturalmente, che l'intervento ri-

guardi l'intero fabbricato e non i singoli alloggi. Per quanto riguarda gli ampliamenti, la legge (che sulle percentuali segue fedelmente le linee guida nazionali) prevede incrementi in deroga ai Prg, fino al 20% della superficie lorda esistente. Gli aumenti sono permessi per i fabbricati fino a mille metri cubi e per un massimo di 200 metri cubi. Le demolizioni e ricostruzioni sono, invece, consentite nell'area originaria dell'edificio, con un premio di volumetria fino al 35 per cento. Per usufruire delle agevolazioni, è necessario certificare il rispetto delle norme sulle prestazioni energetiche, l'abbattimento delle barriere architettoniche, le costruzioni in zona sismica e l'installazione di impianti. Nell'esame di commissione, è stato inoltre inserito l'obbligo di uniformare, per gli ampliamenti, l'incremento volumetrico alle caratteristiche architettoniche dell'immobile preesistente. Per dare il via ai lavori, basterà presentare in comune la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività o, in

alternativa, la domanda di permesso di costruire. La Calabria è la prima regione a inserire, in una norma regionale, il riferimento esplicito al nuovo strumento, introdotto a livello nazionale con la manovra economica d'estate. Tutti gli interventi potranno essere realizzati solo da imprese in possesso dei requisiti di legge e in regola con il Durc, cioè con il versamento dei contributi. C'è poi la lista delle esclusioni: gli interventi straordinari non potranno, infatti, essere utilizzati in caso di edifici abusivi, immobili storici, con vincolo di inedificabilità o ubicati in zone a rischio idrogeologico. Non si potrà inoltre intervenire con incrementi di volumetria sugli edifici incompiuti, una realtà che costella il territorio dalla Calabria, a meno che non si intenda completare una volta per sempre l'immobile. È consentito utilizzare il bonus per le sostituzioni anche su fabbricati in corso di riedificazione, non ancora ultimati: la legge specifica anche che le demolizioni e ricostruzioni con premio non dovranno

dare origine a nuovi scheletri di case e l'agibilità sarà certificata solo se, insieme alla documentazione di chiusura lavori, sarà depositato l'archivio fotografico dell'opera. Potranno, infine, rientrare nel piano casa gli immobili che contengono unità abitative e sono stati donati, a patto che la sanatoria sia già stata ottenuta prima della presentazione della Scia: la volumetria sanata sarà utile ai fini dei computi per le sostituzioni. Al di là delle misure che ricalcano l'intesa nazionale, il piano casa della Calabria prevede la possibilità di intervenire su seminterrati e sottotetti: se le coperture contengono amianto dovranno essere sostituite. Per favorire il rinnovamento urbano, i comuni potranno, infine, individuare edifici anche non residenziali, ma che deturpano il paesaggio, da demolire e ricollocare altrove. Il bonus di cubatura è del 30%, elevabile di un ulteriore 5% in caso di raggiungimento di autosufficienza energetica.

Maria Chiara Voci

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10

Demanio. Quando c'è il reato

Occupazione abusiva la semplice utilizzazione

È occupazione abusiva anche la semplice utilizzazione di manufatti realizzati su area demaniale, senza che ci sia stata alcuna mutazione dello stato dei luoghi. Per far scattare il reato basta aver invaso il fondo senza averne il diritto di accesso e, dunque, in maniera arbitraria. Ad affermarlo la Cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 32296/10. A scatenare la vicenda processuale, un decreto di sequestro preventivo – emesso dal Gip di Lamezia Terme e confermato dal tribunale del riesame – avente a oggetto un'area demaniale recintata e i manufatti edilizi che insistevano sul terreno. I beni sequestrati, di proprietà e disponibilità dell'indagato, erano stati soggetti al vincolo sul presupposto che la libera disponibilità degli stessi potesse determinare la prosecuzione o l'aggravamento dei reati ipotizzati (occupazione e costruzione abusiva, e deturpamento di bellezze naturali). Contro l'ordinanza di convalida del decreto di sequestro, l'indagato fa ricorso in Cassazione. In primo luogo – sostiene – in sede di riesame sarebbe stato sottovalutato il fatto che, anni addietro, alla madre del ricorrente erano stati rilasciati provvedimenti concessori, che escludevano la sussistenza del reato di occupazione abusiva. Non solo, non ci sarebbe neppure il pericolo di aggravamento delle conseguenze dei reati contestati, dato che la pre-

sunta violazione edilizia riguarda superfici appena superiori ai limiti di edificabilità. Ben diversa è l'opinione della Cassazione che rigetta il ricorso. I giudici di legittimità si chiariscono la nozione di occupazione abusiva cui riconducono anche la mera «utilizzo di manufatti abusivi (indipendentemente dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio) realizzati su area demaniale, con immutazione dello stato dei luoghi». Così, precisano, ciò che conta per l'integrazione del reato è la circostanza per cui l'occupazione del terreno pubblico da parte di un soggetto – privo di ogni diritto su quel fondo – abbia l'effetto di rendere «indisponibile la zona demaniale agli usi cui

è deputata». Si parlerà, pertanto, di occupazione abusiva di spazio demaniale ogni volta che l'invasione del fondo non sia «legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio». Ebbene, nel caso concreto il giudice di merito aveva bocciato la tesi difensiva, non potendo considerarsi un regolare atto concessorio quello rilasciato dall'agenzia del Demanio, prima alla madre dell'indagato e poi allo stesso ricorrente. La concessione, difatti, non solo risaliva a diversi anni addietro ma aveva un oggetto assai più circoscritto (mantenimento di colture agricole).

Selene Pascasi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

Manovra. Mancano i parametri per applicare la stretta ad attività non frazionabili come progetti e assistenza legale

Incarichi light con limiti incerti

La legge 122 impone di ridurre del 10% i compensi rispetto al 30 aprile 2010

Dal 1° gennaio 2011 tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall'Istat dovranno ridurre del 10% i compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali, e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. La norma (articolo 6, comma 3 della legge 122/2010) dispone l'adeguamento automatico di queste voci di spesa rispetto ai valori risultanti alla data del 30 aprile 2010, e ne blocca gli importi massimi sino a tutto il 2013. Il precetto sembra dunque estendersi, privilegiando il criterio di cassa su quello di competenza, a qualunque forma di erogazione che decorra dall'anno prossimo. Fermo restando quanto disposto dalla Finanziaria 2006 in merito a un'analoga riduzione di somme per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e utilità diverse, con la manovra estiva si estende il perimetro applicativo della norma, comprendendo nella fattispecie anche i titolari di incarichi di qualsiasi tipo. L'individuazione degli importi da tagliare non si presenta agevole. Se, da un lato, può intendersi compreso nella norma il compenso spettante al collegio dei re-

visori dei conti, al nucleo di valutazione, al difensore civico (laddove esistente), all'addetto stampa o a un collaboratore coordinato e continuativo, dall'altro appare difficile riferire alla data del 30 aprile 2010 importi per incarichi di lavoro autonomo non frazionabili in ragione di tempo in quanto determinati in funzione di un risultato atteso. È il caso, ad esempio, degli incarichi per studio, ricerca e consulenza, di quelli di progettazione di lavori pubblici, degli incarichi urbanistici o di studio del territorio, degli incarichi legali e così via. Va detto che su molti di

questi incarichi pesa però la tagliola dell'80% disposta con la stessa manovra estiva. La riduzione del 10% dovrebbe poi essere operata nel rispetto di eventuali minimi edittali previsti dai singoli ordinamenti professionali, e delle disposizioni recate dal terzo titolo del libro quinto del codice civile. In particolare, nel caso in cui si configurasse l'ipotesi di recesso per giusta causa (articolo 2237 del Codice civile) occorrerebbe analizzarne le conseguenze sul piano sia legale che amministrativo Poiché il legislatore ha stabilito la decorrenza dal primo gennaio 2011,

potrebbe inoltre presumersi non operante l'obbligo di riduzione dei compensi in questione laddove le relative erogazioni (la norma reca la dicitura «indennità, compensi gettoni retribuzioni e altre utilità corrisposti») fossero disposte entro la fine di quest'anno, con evidenti effetti sul piano della trasparenza e dell'ob-


bligo di pari trattamento da parte della Pa. Per comprendere meglio la portata applicativa della norma, occorre poi stabilire se il legislatore, parlando di somme corrisposte, abbia voluto intendere la fase della liquidazione della spesa (cioè quando si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'am-

montare dell'impegno assunto) o quella dell'ordinazione e pagamento (cioè dell'emissione del relativo mandato con cui si dà ordine al tesoriere di pagare). Altra questione potrebbe poi essere posta in merito alle indennità o utilità comunque denominate, i cui atti amministrativi si fossero perfezionati (o si perfezio-

nassero) dopo il 30 aprile 2010; in questo caso, venendo a mancare il riferimento temporale, potrebbe solo presumersi vincolante il principio generale di riduzione della spesa pubblica.

Anna Guiducci

SEGUE GRAFICO



IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

Erogazioni. Il taglia stipendi

Il contributo del sindaco azzerà gettoni e indennità

Gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non possono deliberare alcun compenso per la partecipazione ai rispettivi organi collegiali, anche di amministrazione. La regola, posta dall'articolo 6, comma 2 della legge 122/2010, prevede per questi soggetti solo il rimborso delle spese sostenute o l'erogazione, se già stabilita alla data di entrata in vigore della legge, di gettoni di presenza mas-

simi di 30 euro a seduta giornaliera. Gli enti privati che non si adeguano a questo principio non possono percepire, neppure indirettamente, alcuna utilità pubblica, ad esempio patrocini ad eventi o manifestazioni, concessione di locali o beni mobili, sgravio di entrate patrimoniali, comodati gratuiti o altri benefici. La disposizione, che non si applica a enti locali e regioni, organismi statali, onlus, associazioni di promozione

sociale, camere di commercio e società, impone dunque agli amministratori una verifica preliminare alla concessione di benefici economici e di utilità variamente denominate, che può essere ottenuta anche mediante rilascio di autocertificazione da parte del legale rappresentante dell'ente destinatario dei contributi. Se le esclusioni soggettive sono chiare, non è altrettanto definito l'ambito di applicazione della norma in merito

alla tipologia dei contributi per i quali opera il divieto. Occorrerebbe comprendere meglio la relazione esistente tra la norma e i concetti di sovvenzione, sussidio, ausilio finanziario e vantaggio economico recati dall'articolo 12 della legge 241/90. Il conto del bilancio degli enti locali prevede infatti al titolo I, intervento 05 e al titolo II intervento 07, in una logica di classificazione dei costi per natura, l'allocazione di somme a titolo di tra-

sferimenti correnti e in conto capitale a favore di terzi, senza distinguere la causale per la quale viene riconosciuto l'intervento pubblico. L'analisi della norma induce tuttavia a ritenere esclusi dalla stretta alcuni contributi con carattere non discrezionale, ma ricollegabili ad

esempio a obblighi legali o contrattuali come le compensazioni per obblighi di servizio, le integrazioni tariffarie per scopi sociali, i trasferimenti di risorse a copertura di oneri sociali a istituzioni e organismi comuni facenti capo all'ente locale. Allo stesso modo,

sembrano potersi escludere dall'applicazione anche le contribuzioni in conto esercizio prevista per obbligo statutario (quota associativa) se finalizzata al conseguimento del pareggio di bilancio. L'attenzione deve essere massima anche perché la violazione della nor-

ma determina responsabilità erariale e nullità degli atti adottati sia dagli organi degli enti sia dalle Pa interessate.

A.Gu.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

Detrazioni fiscali. Il nuovo prelievo

I comuni evitano l'acconto sui pagamenti con bonifico

AMBITO APPLICATIVO/La regola dovrebbe escludere gli enti esenti da imposizione diretta Tra questi rientrano anche consorzi e comunità montane

La tassazione in acconto prevista dall'articolo 25 della legge 122/2010 non dovrebbe colpire gli enti esenti da imposizione diretta, tra i quali rientrano comuni e province. La norma dispone, dal 1° luglio 2010, l'obbligo per banche e le poste di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti disposti dai contribuenti che beneficiano di detrazioni di imposta. I bonifici da tassare sono quelli relativi a spese a cui spetta la detrazione del 36% (recupero del patrimonio edilizio) e del 55% (risparmio energetico). La circolare 40/E delle Entrate dispone che gli intermediari

agiscano in qualità di sostituti di imposta nei confronti dei creditori, versino le ritenute con modello F24 (codice tributo 1039) e provvedano ai connessi adempimenti di certificazione e dichiarazione. Nella circolare l'Agenzia ha fornito chiarimenti applicativi riguardo alla base imponibile su cui operare la ritenuta, alla decorrenza dei termini per gli adempimenti e a questioni come i pagamenti in valuta estera, ma nulla è stato detto sul comportamento fiscale da adottare nel caso in cui vengano disposti bonifici a favore di soggetti esenti da imposizione diretta. L'articolo 74 del Tuir dispone l'esenzione per tutti gli organi e le amministrazioni dello stato, anche se dotati di personalità giuridica, per i co-

muni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni. La questione dunque si pone quando questi soggetti risultino destinatari di pagamenti tramite bonifico per i quali spetti al contribuente la detrazione del 36% o del 55 per cento. Il comune, ad esempio, può essere destinatario di proventi per oneri concessori che, se versati mediante bonifico, subirebbero, secondo un'interpretazione letterale della norma una ritenuta del 10%, per la quale occorrerebbe produrre istanza di rimborso. In assenza di chiarimenti normativi, è consigliabile indicare ai contribuenti di effettuare il versamento degli oneri di urbanizzazione con stru-

menti diversi dal bonifico, ma ugualmente dotati di tracciabilità, quali il conto corrente postale o l'accredito diretto presso la tesoreria dell'ente. La produzione di copia della quietanza di pagamento costituisce titolo per accedere ai benefici fiscali. Secondo quanto pubblicato sulla guida fiscale dell'agenzia delle Entrate, costituiscono eccezioni alla regola del bonifico le spese per oneri di urbanizzazione, ritenute di acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, imposta di bollo e diritti su concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.

A.Gu.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

Finanza. Il nodo nei processi

Swap a giudizio sulla fondatezza del «valore nullo»

Una delle questioni che ha assunto importanza cruciale

nel dibattito sui derivati degli enti locali riguarda il valore «nullo» del contratto al

momento della stipula. I sostenitori di questa teoria ricavano questa convinzione

principalmente dal Documento Rischi (allegato 3 del Regolamento 11522/1998,

oggi non più in vigore in quanto tutta la materia è oggetto del Regolamento Consob n. 16190 del 2007). Il Documento aveva una finalità solo informativa e gli intermediari erano obbligati a consegnarlo ai propri clienti (almeno a quelli che non si dichiaravano operatori qualificati) prima della conclusione di un contratto su strumenti derivati. Il paragrafo 4.1, parte B, del Documento Rischi prevedeva tra l'altro che «alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto». Di segno contrario è la posizione di quanti ritengono la previsione del valore nullo una dichiarazione astratta, che non riflette il concreto funzionamento dell'intermediazione finanziaria (co-

sti di intermediazione, costi di copertura, costi connessi ai rischi di credito). È poi arduo sostenere che un elemento importante come il criterio del valore nullo possa essere contenuto in un allegato al Regolamento Intermediari, che dice di avere come finalità quella di «fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi ad investimenti e servizi». La soluzione del dilemma del valore nullo è cruciale nei contenziosi oggi in atto in materia di derivati, dato che si tratta di contratti eseguiti al tempo in cui era in vigore il Regolamento 11522, oggi sostituito dal Regolamento Consob 16190 del 2007 (cui si è aggiunta Comunicazione Consob DIN/9019104 del 2 marzo 2009). Dalla lettura delle nuove disposizioni regolamentari, appare che il legislatore assuma oggi, come dato implicito, che gli strumenti finanziari

derivati non abbiano necessariamente valore nullo al momento della loro sottoscrizione, e che tale valore negativo per una delle parti rifletta proprio alcuni costi, commissioni e margini connessi all'intermediazione finanziaria. Per questa ragione, dal 1° novembre 2007 l'intermediario è tenuto a comunicare al cliente (per lo meno a chi non venga classificato come cliente professionale) il valore di costi e commissioni (unbundling). Nel prevedere il dovere di esplicitare al cliente la scomposizione dei costi, delle spese e dei margini applicati al servizio di investimento prestato, la Consob ha razionalizzato la tutela del cliente. Il tutto, sulla base della concreta prassi di mercato secondo la quale ciascun servizio di investimento presuppone sempre l'applicazione di costi e commissioni a carico

del cliente. Le nuove regole sull'unbundling rafforzano ancor più il dubbio se, nelle operazioni eseguite prima della loro entrata in vigore, gli intermediari siano incorsi in una violazione regolamentare (in assenza proprio di un obbligo informativo analogo a quello Mifid). In varie circostanze, le cause promosse nei confronti delle banche e degli intermediari da parte di enti locali pongono con forza la necessità di una risposta a questo dubbio. Il fatto che solo da qualche anno il legislatore abbia chiarito gli oneri informativi a carico degli intermediari meriterà un'attenta considerazione prima di stabilire eventuali responsabilità a carico degli intermediari.

Domenico Gaudiello

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

ANCI RISPONDE

Più impulso alla gestione associata di funzioni

Con l'accelerazione della manovra estiva (Dl 78/10, convertito dalla legge 122), i piccoli Comuni si trovano ad affrontare il tema della gestione associata di servizi e funzioni comunali. Gli stessi enti da tempo hanno dimostrato spontanea at-

tenzione verso l'obiettivo di fare sistema per offrire più qualità e quantità di servizi ai cittadini. La manovra ha inciso notevolmente sulle gestioni associate intercomunali, prevedendo l'esercizio associato obbligatorio di alcune funzioni individuate come fondamentali e indi-

viduando modelli come la convenzione e l'unione di Comuni come forme di cooperazione. Queste le funzioni fondamentali individuate: amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambien-

te, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; settore sociale. Tematiche al centro della conferenza nazionale dei piccoli Comuni dell'Anici a Riccione il 23 e 24 settembre.

L'asilo nido

Il Comune deve avviare un nuovo servizio di asilo nido. Si può procedere senza ricorrere alla gestione associata? L'articolo 14, commi 25-31, del Dl n. 78/2010, dispongono in merito alle funzioni fondamentali dei comuni e alla loro gestione associata –attraverso convenzione od unione –per i comuni fino a 5mila abitanti. Tali disposizioni, pur contenendo norme che incidono sensibilmente sull'assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati, hanno un'efficacia subordinata all'adozione di altri provvedimenti statali e/o regionali che dovranno essere emanati dai competenti organi, per cui al momento non esplicano effetti immediati. Pertanto si ritiene che non sussistano, al momento, elementi ostativi all'attivazione del servizio di asilo nido ovvero all'istituzione di nuovi asili per il prossimo anno scolastico, fermo restando il rispetto delle condizioni, anche finanziarie, che le consentono. L'amministrazione dovrà peraltro tenere presente che il servizio sarà compreso fra quelli interessati dall'associazionismo obbligatorio, che verrà attuato secondo le modalità derivanti dai provvedimenti non ancora emanati.

La sostituzione del personale

Alla luce del Dl n. 78/2010 il Comune, non soggetto al patto di stabilità, può operare delle sostituzioni di maternità di posti unici in pianta organica, dal 1° luglio scorso, avendo approvato a febbraio la programmazione triennale e il programma assunzioni con le deroghe, per tali sostituzioni, previste dalla legge n. 244/2007 ora abrogate?

Si ritiene che le assunzioni possano essere effettuate a condizione che comunque venga rispettato il limite di spesa 2004.

Incompatibilità degli amministratori

Per acquisti e lavori di manutenzione di modesto importo il nostro Comune (4.800 abitanti), utilizza alcune imprese presenti nel territorio comunale. Dopo il rinnovo dell'amministrazione, un assessore risulta socio minoritario di una Srl presso la quale il Comune acquista vestiario per circa 4mila euro. Un altro assessore è socio di una Snc alla quale il Comune si è rivolto in passato per modesti lavori di manutenzione degli stabili comunali. Sussistono cause di incompatibilità? Occorre verificare se si configura o meno la situazione di incompatibilità all'articolo 63, comma 1, n. 2 del Tuel, ovvero quella di cui all'articolo 61 del Tuel. L'incompatibilità non può dirsi esclusa solo per il fatto che i lavori e le forniture sono di modesta entità, né per il fatto che il titolare del contratto è una società (Cassazione n. 1733/01). Occorre verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione del Tuel. La sussistenza di una causa di incompatibilità non implica nullità del contratto, né implica che i funzionari debbano interrompere i contratti di fornitura con la società. Se i rapporti non si interrompono, ne conseguirà – se del caso – l'attivazione necessaria del procedimento ai sensi dell'articolo 69 del Tuel.

Il sindaco responsabile di servizio

Il sindaco, responsabile dei servizi finanziari, può essere nominato agente contabile per la riscossione di diritti e tariffe derivanti dai servizi di competenza dell'area?

Si ritiene che la stretta applicazione della norma che consente agli amministratori di sostituirsi ai dipendenti nella gestione dell'ente, li abiliti a esercitare le funzioni di «responsabile del servizio», non anche ad assolvere compiti e funzioni preminentemente esecutive, specialmente laddove sia possibile che tali compiti vengano affidati a personale disponibile, inquadrato nei profili specifici e destinatari per regolamento di tali competenze.

ITALIA OGGI – pag.1

Processo ad armi pari

Il contenzioso amministrativo cambia registro. Con l'obiettivo di mettere i cittadini e le imprese sullo stesso piano della pubblica amministrazione

Il nuovo codice del processo amministrativo, che entrerà in vigore il 16 settembre 2010, si pone un obiettivo ambizioso: quello di superare la tradizionale supremazia della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino per introdurre anche in materia amministrativa un confronto ad armi pari. Il contenzioso davanti a Tar e Consiglio di Stato, da «processo sulle carte» si avvia a diventare un processo sui diritti e interessi di privati e imprese nei confronti della pubblica amministrazione. E se la forma principale del giudizio rimane l'azione di impugnazione del provvedimento amministrativo, pari dignità ottengono le azioni per il risarcimento

del danno e di condanna dell'amministrazione a provvedere in caso di inerzia. Insomma, uno storico riscatto del privato nei confronti della pubblica amministrazione. Questo almeno nelle intenzioni del legislatore (più precisamente del Consiglio di Stato, autore materiale di gran parte del provvedimento). Ma uno dei problemi veramente difficili da risolvere continuerà a essere quello dell'arretrato spaventoso. Si è scelto all'ultimo momento di rinunciare alle sezioni stralcio, che avrebbero dato un contributo alla risoluzione di questo problema, forse per le spinte corporative di una parte della magistratura, ma ora le novità processuali positive rischiano di essere

frustrate dal peso enorme delle cause pregresse. Tutte le speranze sono riposte nell'obbligo di confermare, entro il 15 marzo 2011 l'intentasse a portare avanti le più vecchie cause pendenti. Ma l'obbligo di riassunzione potrebbe non essere sufficiente. Certo, chi sa di essere nel torto tenderà a rinunciare, anche perché ora in caso di sconfitta potrebbe essere costretto al pagamento delle spese processuali, ma la controparte, proprio per questo, avrà interessi e motivazioni opposte. Il problema di fondo della giustizia italiana non è di regole ma è di struttura. Qualsiasi riforma, in mancanza di mezzi e uomini all'altezza dei compiti, non potrà che essere un palliativo. Lo pro-

va il fatto che già nel 2000 sono stati introdotti nella giustizia amministrativa un rito semplificato e alcuni riti accelerati per risolvere il problema degli arretrati, ma dopo dieci anni si può dire che lo stesso scenario si ripresenta in tutta la sua drammaticità. L'organizzazione della giustizia attuale non è molto diversa rispetto al 1971, quando furono istituiti i Tar, solo che la mole di contenzioso è enormemente aumentata. Sarà una tara ereditaria della giustizia italiana? O sarà che per fare una riforma vera non basta scrivere una nuova legge.

Marino Longoni

Il nuovo regime amplia le possibilità di controllo da parte del giudice amministrativo

P.a. con ridotta discrezionalità

Il regime delle prove con testimonianze e perizie delimita la possibilità dell'ente pubblico di esercitare la proprie facoltà di scelta e, di fatto, amplia le possibilità di controllo da parte del giudice amministrativo. È questo uno degli effetti del nuovo codice del processo amministrativo, che conferma l'evoluzione in atto nelle aule dei tribunali amministrativi: l'attività della pubblica amministrazione non è sottratta al controllo del giudice e, anche quando si tratta di attività non vincolata, ma discrezionale, il giudice può sindacarla, valutando se la attività pubblica si sia mantenuta nei limiti della ragionevolezza e della proporzione. Per la valutazione di questi aspetti la codificazione di regole istruttorie, aperte a tutti i mezzi di prova

conosciuti dalla procedura civile, offre al giudice amministrativo gli strumenti concreti per poter esercitare il sindacato sull'attività della p.a. È chiaro che se il processo è solo un processo formale sulla legittimità degli atti è un conto; ben diversa è la situazione se il giudice amministrativo va a valutare direttamente i presupposti di fatto del provvedimento impugnato e soprattutto se il giudice amministrativo può ricostruire i fatti dando ascolto a testimoni o comunque a fonti diverse dagli organi della amministrazione, i cui atti, tra l'altro, sono oggetto del giudizio. Ancora più tutelante per il privato (cittadino e impresa) è la possibilità che il giudice amministrativo attraverso perizie e verificazioni, possa mettere il naso nelle valutazioni

dell'ente pubblico e arrivare a una sentenza di illegittimità dell'atto per irragionevolezza o sproporzione della valutazione. Il regime probatorio, recepito e innovato dal codice del processo amministrativo, ha quindi una incidenza sostanziale sulla attività stessa della pubblica amministrazione. La p.a. deve svolgere i propri procedimenti prospettandosi la possibilità che le proprie scelte siano oggetto di una verifica giudiziale (seppure nei termini sopra indicati) e che anche la individuazione dei fatti posti a base del provvedimento amministrativo possono essere oggetto di contestazione. In un sistema in cui i fatti come ricostruiti dalla p.a. non possono essere effettivamente contestati, l'ente pubblico può dormire sonni tranquilli; ma in un

sistema in cui sussistono gli strumenti processuali per mettere in dubbio la ricostruzione dei fatti su cui incide l'atto amministrativo, l'ente pubblico deve riconsiderare la sua posizione e incrementare la qualità del procedimento. La possibilità di un controllo di fatto più penetrante (reso possibile dall'impianto istruttorio del processo amministrativo) deve essere presa in esame anche dai funzionari e dirigenti amministrativi. Quando si parla di provvedimenti amministrativi, si parla di atti emanati da persone che ricoprono ruoli apicali e la cui responsabilità si misura anche nel giudizio amministrativo.

Antonio Ciccia

Dalla Lombardia alla Sardegna, diverse le iniziative per affrontare le spese immobiliari

Mutui e affitti, regioni avanti tutta

Tra fondi e agevolazioni il capitolo casa diventa protagonista

L'emergenza casa è quanto mai sentita e di attualità, soprattutto in mancanza di interventi strutturali per l'edilizia sociale. Ed è per questo che le regioni hanno messo in campo diverse iniziative di sostegno alle famiglie, tra fondi per gli affitti e agevolazioni sui mutui. Ecco alcune tra le principali misure. **Nel Nord-Ovest sostegno agli affitti.** Il Piemonte punta sul fondo per il sostegno alla locazione, destinato ad aiutare i cittadini delle fasce più deboli

che faticano a onorare l'affitto mensile. Mentre fino al 20 ottobre le famiglie residenti in Lombardia possono richiedere il contributo previsto dal Fondo sostegno affitti, con uno stanziamento di 50 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli

stanziamenti dei comuni che in questi giorni stanno aprendo gli appositi sportelli. Per presentare la domanda occorre essere residenti in regione e avere un reddito Isee/fsa (non quindi il reddito imponibile) inferiore a 12.911 euro. Il nucleo fami-

liare deve abitare in un alloggio in affitto sul libero mercato, a patto che non sia proprietario di un altro immobile in Lombardia. Rispetto all'analogo provvedimento adottato lo scorso anno, possono presentare la domanda anche coloro che hanno chiesto, nella dichiarazione dei redditi, la detrazione del canone di locazione versato. Il contributo sarà calcolato sulla base di diversi criteri tra cui la situazione reddituale e patrimoniale, la composizione del nucleo familiare e l'importo del canone di locazione del 2010. Restando nell'ambito immobiliare, ogni anno la regione Lombardia stanZIA dei fondi per il sostegno alle famiglie e alle giovani coppie (legge regionale 23 del 1999): tra questi ci sono i contributi per l'acquisto della prima casa, purché non di lusso e con superficie calpestabile inferiore a 95 metri quadri. Si tratta di contributi sul pagamento degli interessi dei mutui che vengono concessi, in via prioritaria,

alle giovani coppie, alle gestanti sole, al genitore solo con figli minori a carico, ai nuclei familiari che abbiano almeno tre figli a carico. **Convenzioni e contributi congelano la rata.** In Veneto è atteso per le prossime settimane il nuovo bando per il Fondo affitti, che prevede misure di sostegno ai locatori in difficoltà con i pagamenti, mentre resta in vigore l'accordo tra Cassa di risparmio del Veneto e regione che semplifica l'iter di accesso ai mutui come misura di sostegno al piano casa regionale. Fresco di pubblicazione è il bando del Friuli Venezia Giulia a sostegno dei lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali, in difficoltà con il pagamento dei mutui. Chi si trova in queste condizioni (l'abitazione deve essere quella principale) può presentare domanda entro il 10 ottobre per ottenere contributi in conto capitale a sollievo degli interessi di mora maturati e non pagati nel periodo compreso tra il

1° luglio 2008 all'11 giugno 2009. Il contributo è erogato in un'unica soluzione alla banca mutuante in nome e per conto del soggetto beneficiario del contributo. Fino al 31 dicembre, le famiglie in difficoltà che risiedono da almeno cinque anni in Trentino Alto Adige possono richiedere l'assegno regionale al nucleo familiare, che viene erogato ai nuclei con almeno due figli minorenni. L'ammontare e le condizioni di partecipazione differiscono tra le due province di Trento e Bolzano. Infine l'Emilia-Romagna, che ha da poco completato il bando per le giovani coppie che intendono acquistare casa (144 le domande presentate) e nelle prossime settimane fisserà i criteri del Fondo regionale per gli affitti. **Nel Centro-sud interventi più sporadici.** Novità sono attese in Toscana, con 1.600 alloggi destinati ad alleviare la «fame» di case popolari e in affitto a canone sociale e sostenibile. Di questi 693 sono case popo-

lari che erano vuote perché in stato di degrado tale da non essere assegnabili. La regione Lazio concede contributi a fondo perduto a persone con oltre 65 anni di età per la ristrutturazione e l'adeguamento della prima casa, mentre in Sardegna è da poco stata pubblicata la seconda graduatoria del bando per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto (massimo 25 mila euro) per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa. Nell'Abruzzo colpito dal terremoto, infine, le famiglie possono contare su una dote complessiva di 2 miliardi di euro, alla quale attingere in caso di difficoltà nel pagamento del mutuo. Al di là dei bandi aperti in regione è bene informarsi presso il comune di residenza, in particolare presso l'assessorato alla casa. In molti casi, infatti, le delibere regionali attendono l'intervento dei singoli comuni.

Duilio Lui

Alcune iniziative regionali	
REGIONE	MISURA DI SOSTEGNO
Piemonte	Fondo per il sostegno alla locazione
Lombardia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo sostegno affitti per i residenti in regione con un reddito Isee/fsa inferiore a 12.911 euro lordi annui. Il nucleo familiare deve abitare in un alloggio in affitto sul libero mercato, a patto che non sia proprietario di un altro immobile in Lombardia; ✓ Fondi per il sostegno alle famiglie e alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, purché non di lusso e con superficie calpestabile inferiore a 95 metri quadri
Veneto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fondo Affitti con misure di sostegno ai lavoratori in difficoltà economica; ✓ Iter semplificato per l'accesso ai mutui grazie a una convenzione con la Cassa di Risparmio del Veneto
Friuli Venezia Giulia	Contributi per il pagamento dei mutui a beneficio dei lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali. Previsti contributi in conto capitale a sollievo degli interessi di mora maturati e non pagati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 all'11 giugno 2009
Trentino Alto Adige	Assegno regionale al nucleo familiare per le famiglie in difficoltà, che abbiano almeno due figli minorenni. Condizioni differenziate in base alla provincia di residenza
Emilia-Romagna	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Completato il bando per le giovani coppie che intendono acquistare casa; ✓ Attesa per il nuovo bando del Fondo regionale per gli affitti
Lazio	Contributi a fondo perduto a persone con oltre 65 anni di età per la ristrutturazione e l'adeguamento della prima casa
Abruzzo	Accordo tra Regione e Abi che introduce una moratoria di dodici mesi per i mutuatari in difficoltà economica, con sospensione del pagamento della quota capitale. La Regione si impegna al pagamento della quota interessi, per una durata massima di 22 mesi
Sardegna	Da poco è stata pubblicata la seconda graduatoria del bando per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto (massimo 25 mila euro) per l'acquisto, il recupero e la costruzione della prima casa

FORMAZIONE - Modalità e requisiti per accedere all'istituto di formazione della pubblica amministrazione

Da travet a grand commis di stato

Sui banchi della Scuola superiore per salire alla dirigenza

È chiamata a selezionare e formare le future leve della dirigenza pubblica italiana. Dirigenti e funzionari dei ministeri, della sanità o di agenzie fiscali, in sostanza tutti i vertici della pubblica amministrazione devono, obbligatoriamente, prima o poi, passare attraverso i banchi della Scuola superiore della pubblica amministrazione (Sspa). È lì che avviene la prima selezione della futura dirigenza pubblica e, sempre lì, il successivo aggiornamento professionale. Ma non solo, perché sulla spinta della riorganizzazione del comparto messa in moto dalla riforma Brunetta (dlgs 150 del 2009) nel prossimo futuro la scuola guarderà anche al variegato mondo di tutti quei dirigenti che fanno parte di amministrazioni diverse dallo stato. Non pochi, considerando che secondo l'ultimo rapporto Unioncamere sui fabbisogni occupazionali delle imprese italiane, solo per l'anno in corso sono previste oltre 2 mila assunzioni del comparto dirigenziale il 30% dei quali sarà difficile da trovare. **I compiti della scuola.** La principale attività della scuola è quella di

selezionare e reclutare dirigenti e funzionari dello stato e delle amministrazioni pubbliche. Una volta avvenuta questa scrematura iniziale l'istituto guidato da Giovanni Trià si occupa di formare queste figure con l'obiettivo di favorirne la crescita culturale e la competenza professionale soprattutto rispetto ai processi di riforma e di innovazione delle pubbliche amministrazioni. E la formazione non è destinata solo a dipendenti italiani perché alcuni servizi sono rivolti anche al personale amministrativo di altri stati. E sempre in ambito formativo uno dei compiti della scuola è quello di fare attività di ricerca e analisi nonché di consulenza e di supporto tecnico al governo e alle amministrazioni pubbliche, qualora richiesto dalla presidenza del consiglio dei ministri. **I corsi.** A seconda delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei diversi obiettivi la scuola propone varie tipologie didattiche. Accanto ai corsi tradizionali e a quelli di breve durata la Sspa ha messo a punto la formula dei percorsi formativi, articolati in moduli didattici che possono essere frequen-

tati singolarmente. Negli ultimi anni poi sono stati promossi master specialistici per soddisfare l'esigenza di formazione professionale avanzata. Questi sono destinati ai laureati e presuppongono una solida preparazione di base in relazione all'ambito trattato. Poi ci sono i corsi di eccellenza destinati a coloro che, avendo già frequentato un master specialistico, intendono acquisire un alto perfezionamento professionale nella disciplina scelta. Infine i seminari: brevi corsi di aggiornamento di durata non superiore a due o tre giorni tenuti da esperti della materia, coordinati da un relatore, nati con l'obiettivo di analizzare un argomento o una questione di attualità. **Gli stipendi.** E che fare il dirigente convenga soprattutto in termini di retribuzioni non è un mistero per nessuno. Basta scorrere le retribuzioni di ministeri o agenzie fiscali ma anche di alcune aziende sanitarie locali per accorgersi come i dirigenti, sia di prima che di seconda fascia, possano contare su un portafoglio piuttosto gonfio. I dirigenti di prima fascia cioè i capi

di un qualsiasi ministero partono da una retribuzione base (tabellare) di oltre 55 mila euro. Se a queste si aggiungono le parti variabili o le diverse indennità gli stipendi lievitano fino a superare i 200 mila euro per i capi dipartimento al massimo dell'anzianità ma anche i 150 mila per i dirigenti generali. Per i dirigenti di seconda fascia (amministrativi o tecnici) la retribuzione tabellare fissa annua ammonta a 43 mila euro che tra indennità e retribuzione di risultato può arrivare a una media di 100 mila euro annui. Non si discostano poi molti i dirigenti per esempio dell'Agenzia dell'entrate. Quelli di prima fascia partono da una retribuzione base di 51 mila euro, ma qui la parte del leone la fa la quota di posizione variabile che, quando è al massimo, può superare i 160 mila euro (il minimo è 43 mila) così come la retribuzione di risultato che va da un minimo di 28 mila euro a un massimo di 99 mila. Insomma a conti fatti un dirigente di prima fascia al top può portarsi a casa anche 350 mila euro.

Benedetta Pacelli

FORMAZIONE

Istituti ad hoc per enti locali, interno ed economia

Accanto alla Spsa ci sono altre realtà per la formazione dell'utenza pubblica. Una di queste è la Scuola superiore pubblica amministrazione locale che come tutte ha fatto della formazione uno dei suoi cavalli di battaglia a partire dai corsi per segretari organizzati e gestiti a livello nazionale. Questi sono articolati in tre attività: il corso-concorso per l'abilitazione all'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali tramite il quale si accede in carriera e due corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale in comuni e amministrazioni provinciali. Ci sono poi i corsi per i dirigenti della pubblica amministrazione locale e quelli per gli amministratori locali. C'è poi la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno nata soprattutto con l'obiettivo di

formare e aggiornare il personale del Viminale. La Scuola è anche sede di convegni di studio e di conferenze e da pochi mesi assicura la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del ministero e delle prefetture. Infine la Scuola di formazione del ministero dell'economia e delle finanze nata con il compito di curare la formazione e

l'aggiornamento del personale civile del Mef in materia tributaria. Negli anni la scuola ha ampliato il raggio delle competenze e quindi oltre a formare e aggiornare il personale si occupa di redigere studi e ricerche su temi di interesse del ministero di via XX Settembre e di curare la formazione e la preparazione di neolaureati che aspirano all'accesso nel pubblico impiego.

ITALIA OGGI – pag.50

FORMAZIONE

Corso-concorso e 18 mesi di studio

Poiché l'obiettivo principale è quello di selezionare e curare la formazione dei dirigenti dello Stato, la Spsa ha tra le altre funzioni quella di organizzare corsi-concorso selettivi di formazione che permettono l'accesso alla carriera di dirigente nelle amministrazioni dello stato e degli enti pubblici non economici secondo quanto prevede il dlgs 165 del 30 marzo 2001. È proprio questo, tra le altre cose a stabilire l'obbligatorietà per la Scuola di bandire il corso-concorso selettivo di formazione per reclutare il 30% dei posti dirigenziali disponibili in tutte le amministrazioni pubbliche. Al corso-concorso, che ha la durata di 12 mesi più un periodo di sei mesi di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, possono accedere non solo i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni ma anche i semplici laureati. Ai dipendenti sono richiesti il possesso della laurea triennale e l'aver compiuto cinque anni di effettivo servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio della laurea. I candidati non dipendenti pubblici sono invece ammessi al concorso solo se in possesso di un titolo di laurea specialistica-magistrale o un altro titolo post universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri. Per l'accesso al corso-concorso sono previste una prova preselettiva

(attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla), tre prove scritte (di cui una di lingua straniera) e una prova orale. Le materie delle prove sono stabilite dai singoli bandi. Al corso-concorso accedono allievi in numero superiore del 30% rispetto ai posti di dirigente disponibili. Il corso-concorso ha una durata di 12 mesi seguito, previo superamento di un esame intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua che, in caso di esito negativo, preclude l'accesso all'esame intermedio. Accedono al semestre di applicazione solo gli allievi che si sono collo-

cati nella graduatoria dell'esame intermedio entro il limite dei posti di dirigente in concorso. Al termine del semestre di applicazione gli allievi sono sottoposti a un esame finale il cui superamento consente il conferimento dell'incarico dirigenziale. Durante il corso gli allievi non dipendenti pubblici percepiscono una borsa di studio pari al 70% dello stipendio di dirigente. Agli allievi già dipendenti viene conservato il trattamento economico precedente salvo integrazione nel caso in cui il trattamento sia inferiore all'importo della borsa di studio versata ai non dipendenti.

IL MATTINO – pag.23

NON SPRECARRE

Mozziconi e chewing gum sporcano le strade. E ripulirle costa ai Comuni

Non è facile tenere in ordine e in sicurezza una città. Buche sui marciapiedi, sulle strade o vicino ai binari del tram, sanpietrini saltati, tombini sporgenti, avvallamenti. Il sindaco Roma, Gianni Alemanno, mi ha detto che se volesse sistemare tutte le buche nella capitale avrebbe bisogno di una spesa di 250 milioni di euro l'anno per cinque anni. L'importo di una linea di metropolitana. Intanto, Roma è una metropoli a rischio per la circolazione, dove i blog segnalano oltre 500 "black point" urbani e gli incidenti automobilistici sono arrivati a quota 4.350, dei quali circa 3mila proprio a causa delle buche, come sanno bene le compagnie di assicurazione

che intanto hanno alzato i premi delle polizze. Una manutenzione corretta delle città è stata trascurata, negli ultimi anni, anche per una cattiva interpretazione dei doveri dell'amministrazione comunale. Abbiamo visto troppi sindaci impegnare tempo e risorse negli "eventi", convinti così di catturare consensi mediatici e popolari, e del tutto distratti o indifferenti rispetto all'ordinaria amministrazione. Eppure il primo dovere di un sindaco, sul quale bisognerebbe poi giudicare la qualità del suo mandato, è quello di tenere in ordine la città, nei suoi servizi essenziali: le strade comunali, i marciapiedi, la raccolta dei rifiuti. Ma la manutenzione ha bi-

zionale, che prescinde dalle responsabilità politiche di una giunta comunale: i buoni comportamenti dei cittadini. Le nostre strade e i nostri marciapiedi sono sporchi anche perché, con indifferenza, li riempiano di cicche di sigarette e di gomme da masticare sputate dal finestrino di una macchina o durante una passeggiata. Uno spreco e un danno. Basti pensare che per eliminare le tracce di una chewing gum o di una cicca di sigaretta servono circa quindici euro a metro quadrato: il materiale, infatti, va scomposto con enzimi speciali, e soltanto dopo è possibile intervenire con getti di acqua calda a forte pressione. Tra i rimedi all'inciviltà sono stati proposti diversi

provvedimenti: dall'ecotassa a carico delle aziende produttrici di gomme da masticare e di sigarette (e perché dovrebbero pagare?) alle multe di centinaia di euro per i colpevoli colti in flagrante (prova a trovarli...). Ho seri dubbi sull'applicazione e sull'efficacia di simili contromisure, piuttosto punterei sul buon senso dei cittadini, anche attraverso qualche campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. A chi conviene e quanto costa una città sporca, con strade e marciapiedi dissestati? E ancora: chi di noi getterebbe una gomma da masticare o una cicca di sigaretta a terra, nel salotto di casa?